



# **Ministero della Giustizia**

**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
PROVVEDITORATO REGIONALE PE LA PUGLIA  
UFFICIO DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA**



---

**L'ESECUZIONE  
PENALE ESTERNA E  
IL VOLONTARIATO**




# Cos'è l'esecuzione penale esterna?

---

## *L'ordinamento penitenziario*

- (l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni) ed il relativo **regolamento di esecuzione** (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230);
- prevedono che, ricorrendo specifici presupposti, l'esecuzione della pena, oltre che in regime detentivo, possa avvenire in **misura alternativa alla detenzione**;
- esse sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà;
- viene così a delinearsi l'area dell'esecuzione penale esterna, vale a dire dell'**espiazione della pena all'interno della comunità e del territorio** piuttosto che dell'istituto penitenziario.




# Affidamento in prova al servizio sociale

E' la misura alternativa alla detenzione più favorevole al condannato.

Questi, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel provvedimento di ammissione al beneficio, durante l'esecuzione della pena può condurre una vita molto simile a quella di un cittadino libero, dedicandosi all'attività lavorativa e coltivando gli affetti familiari e gli interessi personali.

Nel periodo di svolgimento della misura, il soggetto è accompagnato dal personale di servizio sociale del U.E.P.E., che ha il compito sia di aiutarlo a superare gli ostacoli che possono frapporsi al buon andamento della misura stessa che di controllare che la sua condotta adempia responsabilmente gli impegni assunti.




# Detenzione domiciliare

Nella detenzione domiciliare il condannato sconta la pena presso una dimora privata o in un luogo pubblico di cura o di accoglienza, se si trova in situazioni determinate dalla legge.

Il Tribunale di Sorveglianza fissa le modalità per l'esecuzione della misura, che si caratterizza per il divieto al soggetto di recarsi all'esterno del luogo indicato per la sua permanenza, salvo specifiche autorizzazioni per documentate esigenze (es. svolgimento attività lavorativa).

Nel periodo di esecuzione della misura, il soggetto può beneficiare dell'intervento professionale del servizio sociale del U.E.P.E. per affrontare le difficoltà connesse alla vita in ambiente esterno.




# Semilibertà

È la misura alternativa alla detenzione più restrittiva per il condannato.

Il semilibero trascorre una determinata parte della giornata all'esterno dell'istituto penitenziario per svolgere un programma di trattamento basato su attività di lavoro e/o di formazione o comunque utili al suo graduale reinserimento sociale.

Pertanto, al termine del tempo fissato per lo svolgimento delle attività di integrazione nell'ambiente familiare e sociale, il soggetto fa rientro in istituto.

L'ambito di intervento del servizio sociale consiste nella collaborazione con la direzione dell'istituto per l'assistenza al soggetto nell'ambiente esterno e per la vigilanza nella puntuale esecuzione degli impegni assunti.



# ***Il sistema locale di governo e di esercizio***


---

## ***Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna***

Il **mandato istituzionale** degli U.E.P.E. relativamente all'esecuzione penale esterna affida loro:

- il controllo della condotta del reo – per rendere effettiva la funzione **retributiva** della pena;
- l'aiuto al reinserimento sociale – per assicurarne la funzione **rieducativa**;
- la restituzione e riparazione del danno – per agire la funzione **riparativa**.

sono organi periferici dell'Amministrazione Penitenziaria in posizione funzionale parallela agli istituti penitenziari, con **competenza territoriale provinciale o multi-provinciale**



*In Puglia operano  
quattro Uffici — di  
Esecuzione Penale  
Esterna (U.E.P.E.)*



- Bari
- Foggia
- Lecce (con sede distaccata a Brindisi)
- Taranto


# ***Compiti e funzioni***

## ***degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna***

---

**1.** elaborano e curano lo svolgimento di **programmi e progetti integrati** rivolti all'esecuzione penale esterna di singoli individui (progetti individualizzati di trattamento) e/o della generalità dei condannati residenti in un dato territorio, **coinvolgendo le agenzie territoriali** (enti pubblici, settore *no profit*, mondo imprenditoriale, etc.);

**2.** stimolano le comunità locali a **moltiplicare le opportunità** di inclusione sociale per i soggetti in esecuzione penale esterna.




# ***La cornice istituzionale***

---

Il Ministero della Giustizia riconosce il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato, **“come segno dell’attenzione della società civile ai problemi dell’esecuzione penale”**, ed ha più volte sottolineato la necessità che Provveditorati regionali e U.E.P.E. coinvolgano il privato sociale nel **conseguimento degli obiettivi istituzionali di inserimento sociale dei condannati**.

In particolare, la circ. M.G.G. 18 marzo 1994, n. 221 su **“Partecipazione sociale ed esecuzione penale. Linee di indirizzo in materia di volontariato”** richiede espressamente il contributo del terzo settore nel realizzare compiutamente la funzione dello Stato di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.




# *Le finalità*

---



- la partecipazione della comunità locale all'azione di recupero dei condannati, in collaborazione con gli operatori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;
- la promozione della cultura della legalità attraverso il reinserimento sociale del reo come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
- la valorizzazione ed il potenziamento delle capacità e delle competenze della persona in esecuzione penale esterna, attraverso il suo impegno in attività non retribuite di utilità sociale.




# ***La giustizia riparativa***

---

Per giustizia riparativa si intende il "... procedimento nel quale la **vittima** e il **reo**, e se appropriato, ogni altro individuo o membro della **comunità** lesi da un reato **partecipano** insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore.

Il modello coinvolge gli attori nella ricerca di **soluzioni** agli **effetti** del conflitto generato dal fatto delittuoso, oltre al reo anche la vittima e la comunità, al fine di promuovere la **riparazione del danno**, la riconciliazione fra le parti e il rafforzamento del senso di **sicurezza** collettivo".



# ***Elementi di criticità***

---

## ***Condannato***

- Resistenze all'elaborazione critica del reato e dei suoi effetti,
- Timore di esporsi a giudizi e stigmi nel portare estranei a conoscenza della condanna riportata,
- Difficoltà ad inserirsi in un contesto di azione volontaria.

## ***Magistratura di sorveglianza***

- Disomogeneità tra gli orientamenti,
- Imprecisione terminologica,
- Visione del concetto come "a priori" rispetto alla concessione della misura alternativa.

## ***Operatori***

- Tendenza a delegare l'associazione per la gestione dell'attività,
- Standardizzazione e burocratizzazione,
- Pregiudizio culturale rispetto all'attività riparativa, intesa come "supplemento di pena".

## ***Associazione***

- Timore dei soci ad avere contatti con pregiudicati,
- Difficoltà a gestire l'inserimento del condannato nelle proprie attività.

***Piano regionale per il volontariato  
nell'esecuzione penale esterna.  
Linee di indirizzo***

**Il Piano regionale dovrà essere formulato con il più ampio coinvolgimento delle associazioni e degli operatori e dovrà risultare adeguato alle specifiche realtà territoriali. Inoltre esso è necessario che risponda a criteri di concretezza e realizzabilità.**

## ***Ambiti di collaborazione tra il volontariato e gli uffici locali***

- **rafforzamento delle reti territoriali e realizzazione di progetti integrati di inserimento sociale e lavorativo,**
- **supporto alla attività di segretariato (predisposizione verbali, rilascio copie de visti, ecc.) e nel servizio di accoglienza,**
- **attività di monitoraggio della qualità del servizio.**

# ***Ambiti di collaborazione tra il volontariato e gli uffici locali***

## **Interventi in favore degli immigrati**

- 1.** erogazione di informazioni,
- 2.** consulenza giuridico-legale,
- 3.** rapporti con consolati ed ambasciate,
- 4.** collegamenti con i servizi istituzionali,
- 5.** mediazione culturale,
- 6.** mediazione linguistica,
- 7.** supporto morale e relazionale.

# ***Ambiti di collaborazione tra il volontariato e gli uffici locali***

## **Interventi in favore dei detenuti domiciliari**

- 1.** disbrigo di pratiche amministrative,
- 2.** accompagnamento presso presidi socio-sanitari,
- 3.** elaborazione di istanze da inoltrare alla magistratura di sorveglianza,
- 4.** sostegno alla genitorialità,
- 5.** supporto morale e relazionale.

***Grazie per  
l'attenzione!***